

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI

T E S T O C O O R D I N A T O

Modifiche del Regolamento approvate con atto del C.C. nr. 47 del 29.06.1998 - Ravvisato legittimo dal CO.RE.CO. nella seduta del 07.09.1998 al prot. nr. 35536 C.R.C. 5028.

Modificato con deliberazione consiliare n. 24 del 13.05.2003 ed esecutivo dal 14.05.2003

Modificato con deliberazione consiliare n. 57 del 25.11.2004 ed esecutivo dal 25.11.2004.

A r t . 1

I cimiteri del Comune sono:

- Cimitero di Pozzuolo del friuli - capoluogo;
- Cimitero di Terenzano;
- Cimitero di Zugliano;
- Cimitero di Cargnacco;
- Cimitero di Sammardenchia;
- Cimitero di Carpeneto.

A r t . 1 b i s

Nei cimiteri del Comune devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, le spoglie ed i resti mortali:

- a) delle persone morte nel territorio del Comune;
- b) delle persone aventi nel territorio del Comune in vita la residenza, anche per periodi di tempo;
- c) delle persone aventi diritto ad una sepoltura privata;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.09.1990 recante: "Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria";
- e) le ceneri dei defunti che a richiesta potranno essere affidate ai famigliari."
- f) nel caso previsto dal comma e) con le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa e come sotto indicate:
 - Presentazione di istanza da parte del parente del defunto individuato in vita dal "de cuius" per l'affidamento delle proprie ceneri alla quale sia allegata l'espressa volontà del defunto stesso o copia conforme. Nell'istanza dovranno essere indicati:
 1. i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto della lett.e) del comma 1 dell'art. 3 della L.130/01;
 2. la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri ed il consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 3. il luogo di conservazione e la persona a cui e' consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 4. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 5. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 6. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - 7 l'obbligo di informare l'amministrazione comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 10 giorni;"

A r t . 2

Sorveglianza, pulizia e disciplina

Il settore Igiene Pubblica dell'A.S.S. vigila e controlla sul funzionamento dei Cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Il Sindaco, tramite l'Ufficio Tecnico, deve vigilare sulla regolare costruzione, buona tenuta e conservazione delle opere muruarie da parte del Comune e dei privati.

A r t . 3

Nei Cimiteri è vietato l'ingresso ai bambini non accompagnati da persone adulte, alle persone indecorosamente vestite ed a quelle in stato di ubriachezza. E' pure vietata l'introduzione di biciclette, di cani o altri animali.

Chiunque tenga un contegno non conveniente, rechi danno ai manufatti, alle piante, asporti fiori, oggetti o attrezzi di qualunque uso, dia comunque molestia ai visitatori, sarà immediatamente espulso e, se del caso, deferito all'Autorità competente.

Senza regolare permesso dell'Amministrazione comunale è vietato asportare o collocare lapidi e ricordi di qualsiasi genere.

A r t . 4

Sono vietati, salvo speciali permessi dell'Amministrazione comunale, l'affissione di avvisi, di quadri e di qualsiasi altro annuncio, nonché la distribuzione, l'offerta e la vendita di stampati e oggetti vari.

I fiori, coltivati o collocati sulle tombe, che sporgono dallo spazio assegnato o superino l'altezza di cm 100 che rendono malagevole la sorveglianza del cimitero, oppure siano disseccati ed imputriditi, verranno sistemati o asportati dal personale di servizio.

Le corone di fiori e tutte le piante che hanno servito da ornamento saranno asportate a cura del personale incaricato.

Nessun lavoro nei Cimiteri potrà essere iniziato senza il permesso dell'Autorità comunale.

A r t . 5

Introduzione di materiali

I materiali in genere non potranno essere introdotti nei Cimiteri se non già portati a completa lavorazione. Potranno essere effettuati sul luogo solamente lavori di finitura nonché quelli di carattere murario strettamente indispensabili.

A r t . 6

Divieto di esecuzione lavori

Nei giorni festivi o di pubbliche onoranze non potranno essere eseguiti lavori di sorta. Così pure è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro nei cinque giorni precedenti e negli otto susseguenti la commemorazione dei Defunti, esclusi i lavori di pulizia ordinaria.

Dal 30 ottobre al 04 novembre è vietata l'introduzione di lapidi, marmi ed ornamenti fissi di qualsiasi genere.

A r t . 7

Norme generali relative alle concessioni ed alle costruzioni di edicole funerarie, monumenti e lapidi.

Tutte le domande di concessione cimiteriale devono essere presentate all'Amministrazione comunale dalle parti interessate o dagli aventi diritto in competente carta legale.

Per le concessioni novantanovennali, cinquantennali e trentennali, dopo la deliberazione della Giunta comunale, si dovrà redigere regolare atto le cui spese saranno a carico del concessionario.

Invece per le concessioni delle forme decennali, colombari provvisori e sovrapposizioni di resti in colombari o aree riservate, sarà sufficiente un provvedimento amministrativo (deliberazione).

A r t . 8

I progetti per la costruzione di edicole, monumenti, lapidi o altri segni funebri, dovranno essere presentati all'Amministrazione comunale e rispondere alle prescrizioni stabilite dal vigente regolamento igienico edilizio.

Le domande che riguardano le iscrizioni o epigrafi, redatte in competente carta legale, saranno corredate dal testo relativo da approvarsi dalla Giunta municipale su parere dell'apposita Commissione igienico edilizia.

In caso di infrazioni, sono applicabili le sanzioni previste dal suddetto regolamento nonché dalle altre disposizioni legislative e regolamentari in vigore in tema di edilizia.

L'altezza massima delle lapidi per le sepolture quale altezza verticale non dovrà superare i cm. 130 mentre la lapide del tombale comunque non dovrà superare l'altezza di cm. 30 misurate entrambe dalla quota del terreno del Cimitero oggetto della sepoltura.

A r t . 9

Il concessionario, previo nulla osta dell'Amministrazione comunale, potrà eseguire opere decorative o monumentali, coltivazione di fiori, porre lapidi, cippi e simboli, nonchè ringhiere o corde metalliche entro l'esatto limite della superficie di suo uso.

A r t . 1 0

Il concessionario è obbligato alla manutenzione delle opere eseguite. Se questo obbligo è trascurato, il Sindaco potrà diffidare il concessionario assegnando il termine dei lavori necessari.

La diffida sarà notificata al concessionario, se di residenza nel Comune; in mancanza basterà la simultanea affissione della diffida per quindici giorni all'Albo pretorio ed all'ingresso del Cimitero. Decorso il termine, la Giunta comunale potrà con deliberazione motivata ordinare la rimozione dei materiali e le opere necessarie per il decoro e l'igiene del Cimitero e successivamente dichiarare anche decaduta la concessione.

A r t . 1 1

Ritiro di ricordi marmorei da parte dei familiari

Tutti i ricordi marmorei e di altro genere collocati sulle sepolture individuali e non ritirate dalle famiglie entro tre mesi dall'avvenuta rotazione decennale o dalla scadenza della concessione a tempo determinato, si riterranno abbandonate e rimarranno a disposizione del Comune per essere demoliti e se nel caso, utilizzati per lavori di abbellimento o di manutenzione dei Cimiteri, senza che i proprietari possano avanzare reclami nè pretendere indennizzo.

A r t . 1 2

Temporanea rimozione salme

Per qualsiasi esecuzione di lavori nei Cimiteri, riconosciuti necessari dall'Amministrazione comunale, questa ha la facoltà, ove occorra, di far asportare temporaneamente le salme dalla loro sepoltura per il tempo strettamente necessario ai lavori stessi, previo preavviso per iscritto agli aventi diritto.

Se gli aventi diritto non saranno rintracciabili, si provvederà mediante avviso da pubblicarsi per quindici giorni all'Albo Pretorio del Cimitero al quale i lavori si riferiscono.

A r t . 1 3

Esumazioni ed ustumulazioni

Le esumazioni e le estumulazioni chieste dagli interessati sono soggette al pagamento della tassa indicata in tariffa.

A r t . 1 4

Concessioni in suo di edicole funerarie, loculi e loculi ossari

Le assegnazioni vengono effettuate dall'Ufficio concessioni cimiteriali con le modalità indicate nei precedenti articoli 7, 8, 9 e 10 del presente Regolamento.

Tutte le concessioni sono subordinate al pagamento delle rispettive tasse indicate in tariffa ed avranno effetto dal giorno del versamento del relativo importo nella cassa del Comune.

A r t . 1 5

Le concessioni che, salvo esaurimento, possono essere fatte, sono le seguenti:

a) Aree riservate per la costruzione di edicole funerarie. La durata delle concessioni è di anni novantanove.

b) Loculi fuori terra delle seguenti dimensioni: lunghezza mt 2,20 - larghezza mt 0,86 - altezza mt 0,66. La durata delle concessioni è di anni cinquanta.

c) Loculi ossari fuori terra per resti di salme delle seguenti dimensioni: lunghezza mt 0,56 - larghezza mt 0,38 - altezza mt 0,28. La durata delle concessioni è di anni trenta.

Qualora in un loculo ossario si chieda di collocare i resti di due salme e sempre che la capienza dello stesso lo permetta, il prezzo da corrisponderci dal richiedente è di una volta e mezza quello fissato per il collocamento dei resti di una sola salma.

A r t . 1 6

Nel prezzo di concessione dei loculi o dei loculi ossari, sono compresi la muratura, la lastra di chiusura sulla quale i concessionari potranno, a loro spese, fare incidere il nome del defunto ed un'epigrafe da sottoporsi all'approvazione del Comune, tanto per la forma letteraria quanto per il tipo dei caratteri e ciò con le modalità previste dal precedente art. 8.

Non è consentita di massima la sostituzione della lastra di chiusura fornita dal Comune. I loculi, anche provvisori, verranno occupati in ordine progressivo seguendo la numerazione incisa sulle lastre indicata nel piano depositato presso l'Ufficio Sanitario.

A r t . 1 7

L'Ufficio Concessioni cimiteriali del Comune terrà aggiornato un registro nel quale saranno segnati:

a) numero e categoria di ogni loculo o loculo ossario;

- b) nome ed indirizzo del concessionario;
- c) nome e data di morte del defunto la cui salma viene deposta;
- d) data del versamento, numero della bolletta ed importo versato;
- e) estremi dell'atto di concessione e sua scadenza.

A r t . 1 8

I resti di una salma esumata o estumulata possono, a richiesta dei familiari, venire collocati in un loculo già avuto in concessione ove si trovi la salma di un congiunto versando l'importo di cui all'allegata tariffa sempre che le dimensioni della bara o della cassetta lo consentano.

La cassetta destinata a contenere i resti della salma da collocare nel loculo sarà provveduta dal richiedente a carico del quale saranno inoltre tutte le spese per la raccolta dei resti, rimozione e riapplicazione della lastra del loculo etc.

A r t . 1 9

Non sono autorizzati sub-concessioni o concessioni fra terzi.

Nel caso che un loculo ossario o un loculo, già concesso, rimanesse libero in seguito alla traslazione altrove della salma o dei resti di salma, decade la concessione. Qualora tale retrocessione avvenga entro i primi diciotto anni, il Comune rimborserà agli aventi diritto una somma pari alla tassa di concessione a suo tempo versata diminuita di tre ventesimi per il primo anno e di un ventesimo per ciascun anno successivo.

Se in dipendenza della retrocessione fosse necessario uno speciale atto, le spese relative resteranno a carico del Comune.

A r t . 2 0

Scambio di loculi e loculi ossari per avvicinamento tra i congiunti

Compatibilmente con la disponibilità di posti e previa revoca della precedente concessione, è consentito il trasferimento di salme collocate in loculi siti in punti diversi del Cimitero, al fine di riunirli a quelli di altri congiunti.

In tali casi, non sarà dovuta per la nuova concessione, che avrà la stessa scadenza della precedente, alcuna maggiorazione.

A carico dei richiedenti rimarranno le spese di ripristino dei loculi da restituire al Comune, quelle di apertura e chiusura dei loculi, quelle di esumazione e traslazione delle salme o resti nonché quelle contrattuali e conseguenti.

A r t . 2 1

Concessione provvisoria di loculi

- 1) la concessione provvisoria avrà luogo per il periodo massimo di anni due. Trascorso tale termine il loculo dovrà essere restituito al Comune o richiesto in concessione per cinquant'anni;
- 2) il concessionario, fin dal momento della concessione, dovrà esplicitamente riconoscere la piena facoltà del Comune di rimuovere, nelle debite forme, la salma allo scadere dei due anni di tumulazione provvisoria, previo tempestivo avviso ai familiari ed anche senza il loro intervento, qualora non fosse possibile rintracciarli, se nel frattempo non sia intervenuta la stipulazione del contratto di concessione cinquantennale. In casi eccezionali, il Sindaco potrà concedere per altri due anni il loculo previo versamento della relativa tassa.
- 3) il canone per il deposito provvisorio della salma sarà versato al Comune per intero in via anticipata. Ove la rimozione della salma avvenga entro i primi sei mesi dal provvisorio collocamento, al concessionario verrà rimborsata la metà della somma versata.
- 4) nel prezzo di concessione sono comprese le spese di impiego di materiali e manodopera necessari per la prima chiusura e per la successiva riapertura del loculo.
- 5) i loculi provvisori vengono concessi solo per il collocamento di salme di persone appena decedute, in attesa di essere traslate altrove.
- 6) per il tempo che dura la concessione temporanea, non è consentita alcuna scrittura o incisione sulla lastra di marmo che chiude i loculi nè l'apposizione all'intorno di ornamenti fissi, a meno che il concessionario, all'atto stesso della domanda non s'impegni al ripristino versando al momento della richiesta un congruo deposito il cui ammontare sarà fissato dalla Giunta di volta in volta.
- 7) è in ogni caso vietata, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 20 comma 1 del presente regolamento, la traslazione delle salme da un loculo provvisorio ad altro loculo.

A r t . 2 2

Concessioni aree riservate individuali

La concessione è di cinquanta anni rinnovabile alla sua scadenza. Le dimensioni delle aree sono di mt 0,80 per mt 2,20 con uno spazio di mt 1,00 da area ad area.

L'assegnazione delle aree riservate sarà fatta ordinatamente in serie parallele possibilmente senza lasciare aree interposte. Non potranno essere concesse aree riservate in nuovi quadri prima che siano esauriti tutti i posti.

A r t . 2 3

Il richiedente potrà far costruire la nicchia anche da impresa privata purchè si attenga alle norme prescritte per ciò che riguarda la qualità del materiale e le dimensioni.

Anche per le aree riservate l'Ufficio concessioni cimiteriali del Comune terrà aggiornato un registro con tutti i dati riferentesi alla data di concessione, di generalità delle salme inumate o tumulate, ubicazione dell'area etc., giusto quanto è disposto dal precedente art. 17.

A r t . 2 4

E' consentito il collocamento di più salme in una stessa area riservata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 803/75. Per tali concessioni dovrà essere versato l'importo di cui in tariffa ed una somma pari alla tassa per la sovrapposizione di resti in loculi se invece si tratta di resti di salma esumata da altre sepolture.

A r t . 2 5

Retrocessioni delle aree riservate, rimborsi, scambi di aree

E' consentita la retrocessione al Comune delle aree riservate di cui all'art. 22. Per ciò che riguarda il rimborso agli aventi diritto, lo scambio eventuale con altra area riservata per riunire salme di congiunti o per tenere a disposizione l'area avuta in concessione per altra salma appartenente al nucleo familiare del concessionario, valgono le disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del presente regolamento.

A r t . 2 6

In via del tutto transitoria e fino a che sia costruito un'adeguato numero di loculi ossari, saranno consentite le ferme decennali per i resti delle salme, che per la rotazione ordinaria, dovrebbero venire collocati nell'ossario comune esistente nei Cimiteri. Tale concessione è subordinata al pagamento del canone indicato in tariffa.

Il ricollocamento in sito delle lapidi o monumenti che si devono spostare per i lavori di rotazione del quadro, è a carico dei richiedenti. In nessun caso e per nessun motivo sarà concessa la sovrapposizione di salme in campo comune.

A r t . 2 7

Disposizioni finali

Le richieste di concessione o lavori speciali, spostamenti di salme o altro, non previste dal presente regolamento, verranno prese in esame dalla Giunta municipale, la quale, su proposta dell'Assessore addetto, ed ove concorrano giustificati motivi, potrà accoglierle in tutto o in parte.

A r t. 2 8

Il regolamento di Polizia mortuaria approvato con R.D. 21.12.1942 nr 1880 è abrogato.

E' abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Sono comunque fatte salve le concessioni già effettuate sulla base di precedenti norme.